

# COMUNE DI LADISPOLI



PROV. DI ROMA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### N. 22 DEL 16 / 05 / 2014

Data di Pubblicazione 20/05/2014

**OGGETTO: Imposta unica comunale - IUC. Modifica al regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU);**

L'anno duemilaquattordici, il giorno sedici del mese di maggio alle ore 21,00 (art. 44, comma 3, Regolamento del Consiglio Comunale) nella sede comunale, in adunanza straordinaria e in prima convocazione disposta dal Presidente per le ore 21,00, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei signori:

	Presente	Assente		Presente	Assente
<b>Paliotta Crescenzo</b>	X		<b>Fargnoli Gabriele</b>	X	
<b>Agaro Agostino</b>	X		<b>Fierli Stefano</b>	X	
<b>Ascani Federico</b>	X		<b>Grando Alessandro</b>	X	
<b>Asciutto Franca</b>		X	<b>Loddo Giuseppe</b>	X	
<b>Cagiola Emanuele</b>	X		<b>Palermo M. Concetta</b>	X	
<b>Cervo Sergio</b>		X	<b>Penge Stefano</b>		X
<b>Ciampa Fabio</b>	X		<b>Ruscito Piero</b>	X	
<b>Crimaldi Giovanni</b>	X		<b>Trani Eugenio</b>	X	
<b>D'Alessio Nardino</b>	X				
			<b>TOTALE</b>	<b>14</b>	<b>3</b>

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Avv. Luigi Annibali.

Il Consigliere Giuseppe Loddo in qualità di Presidente, assume la presidenza ai sensi dell'art. 40 del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/00 e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Quindi passa alla trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno.

Si da atto che sono presenti n. 14 (Quattordici) Consiglieri, sono assenti i Consiglieri Ascutto, Cervo e Penge, come risulta dal relativo verbale conservato agli atti della Segreteria Generale;

Il Presidente apre la seduta modificando l'ordine del giorno, punti modificati 2/1 – 4/2 – 1/3 – 3/4 quindi il secondo punto diventa il primo avente ad oggetto: **Imposta unica comunale - IUC. Modifica al regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU);**

La seduta del Consiglio viene sospesa alle ore 21:35;

La seduta del Consiglio riprende alle ore 22:10;

Dopo l'appello nominale risultano presenti n. 14 (Quattordici) Consiglieri, sono assenti i Consiglieri Ascutto, Cervo e Penge;

Illustra il punto il Consigliere Trani;

La seduta prosegue con vari interventi dei Consiglieri;

Il Presidente pone a votazione la proposta di deliberazione;

- Consiglieri Presenti 14
- Consiglieri Votanti 14
- Voti Favorevoli 10
- Voti Contrari 2 (Grando e Agaro)
- Astenuti 2 (Cagiola e Ruscito)

Pertanto:

#### **IL CONSIGLIO APPROVA**

la deliberazione nel testo che segue.

Data l'urgenza, il Presidente del Consiglio pone in votazione l'immediata eseguibilità del presente atto.

- Consiglieri Presenti 14
- Consiglieri Votanti 14
- Voti Favorevoli 10
- Voti Contrari 2 (Grando e Agaro)
- Astenuti 2 (Cagiola e Ruscito)

Pertanto:

#### **IL CONSIGLIO APPROVA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. 267/2000.

Gli interventi dei Consiglieri Comunali, registrati durante la seduta e dettagliatamente trascritti, sono allegati al presente verbale, quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

### Servizio Tributi

Redatta su iniziativa :      Assessore al ramo

D'ufficio

#### OGGETTO :

**IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)**

---

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che, a mente di quanto previsto dall'articolo 1, comma 703, della legge n. 147/2013, la disciplina della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Preso atto che, con riferimento all'imposta municipale propria, la medesima legge n. 147/2013 ha profondamente modificato il quadro normativo e la disciplina di applicazione, portando a regime le scelte anticipate dal legislatore nel corso del 2013 con i vari decreti legge (DL n. 54/2013; DL n. 102/2013; DL n. 133/2013) e prevedendo, in particolare:

- a) il definitivo superamento dell'applicazione dell'imposta sull'abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione delle categorie A/1, A/8 e A/9;
- b) l'ampliamento del perimetro di applicazione del regime agevolativo dell'abitazione principale, che include anche le unità immobiliari assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, agli alloggi sociali, alle unità immobiliari del personale delle forze armate nelle quali manca il requisito della residenza anagrafica ed alle unità immobiliari del coniuge separato assegnatario della casa coniugale;
- c) la possibilità di assimilare all'abitazione principale le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, entro determinati limiti reddituali (soglia ISEE o rendita catastale);
- d) l'esenzione dall'imposta dei fabbricati merce e dei fabbricati rurali strumentali;
- e) la riduzione della base imponibile per i terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti;
- f) la parziale deducibilità dell'IMU dalle imposte sul reddito;

Attesa la necessità di aggiornare il Regolamento IMU, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 in data 01/08/2012, e successive modificazioni ed integrazioni, alle modifiche normative sopravvenute

con l'approvazione della legge n. 147/2013,

Visto l'allegato schema di regolamento IMU predisposto dal competente ufficio comunale;

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, rilasciato ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visti:

- a) il Dm Interno 19 dicembre 2013 (GU n. 302 in data 27 dicembre 2013) il quale ha differito al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2014;
- b) il Dm Interno 13 febbraio 2014 (GU n. 43 in data 21 febbraio 2014) con il quale è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art.42 del D.Lgs. n.267/2000;

Per il disposto dell'art.147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 in ordine alla seguente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa del presente atto;

Per il disposto dell'art.147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla seguente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio Finanziario attesta che il presente atto non determina il maturare di condizioni di squilibrio nella gestione delle risorse

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000;

### Si propone di deliberare

- 1) **DI approvare** il nuovo "Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria", adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, composto di n. 25 articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2) **DI dare atto** che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 52, comma 2, del d.Lgs. n. 446/1997 e dell'articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000;
- 3) **DI trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
- 4) **DI pubblicare** il presente regolamento:
  - ♦ sul sito internet del Comune, sezione REGOLAMENTI
  - ♦ all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.
- 5) **DI garantire** inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere alla predisposizione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014, con separata votazione espressa nei modi di legge


### propone

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.


IL SINDACO/  
L'ASSESSORE AL RAMO  
(se redatta su direttiva politica)

li \_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

IL REDATTORE/  
IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

li 08/05/2014  
  
Riccardo Rapalli

IL RESP. DEL SERVIZIO

li 08/05/2014  
  
Riccardo Rapalli


**Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000:**

Parere in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione di cui sopra.

Li 08/05/2014

Il Responsabile del servizio

Riccardo Rapalli  



Parere in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Attestante, altresì, la copertura finanziaria e l'esatta imputazione della spesa alla pertinente partizione del bilancio e riscontrante la capienza del relativo stanziamento:

Si esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione di cui sopra.

Li 08/05/2014


Il Responsabile del servizio finanziario

Rag. Antonio Arata  


Visto l'art.6 , comma 5, del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni, il Segretario Generale in ordine al presente atto attesta la conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti.


Li 14/5/2014

Il Segretario Generale



Letto, approvato e sottoscritto.


IL PRESIDENTE



IL CONSIGLIERE ANZIANO



IL SEGRETARIO



---


### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 20 MAG 2014

La presente deliberazione diverrà esecutiva a seguito di pubblicazione il \_\_\_\_\_  
( art. 134, comma 3° - D.Lgs. n.267 del 18/8/00)

Li, **20 MAG 2014**

IL RESPONSABILE  
Enzo Viscaglione



Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Si compone di n. \_\_\_\_\_ fogli.

Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



**COMUNE DI LADISPOLI**  
**Provincia di Roma**

**Regolamento per la disciplina dell'Imposta  
Unica Comunale (IUC)**

**REGOLAMENTO PER LA  
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA  
MUNICIPALE PROPRIA  
(IMU)**

**Approvato con  
delibera del  
Consiglio Comunale  
n. 22 del 16/05/2014**



# INDICE

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - *Oggetto*
- Art. 2 - *Presupposto dell'imposta*
- Art. 3 - *Fabbricati rurali*
- Art. 4 - *Soggetti passivi*
- Art. 5 - *Soggetto attivo*
- Art. 6 - *Base imponibile*

## TITOLO II - ALIQUOTE

- Art. 7 - *Determinazione delle aliquote*
- Art. 8 - *Abitazione principale e relative pertinenze*

## TITOLO III - ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

- Art. 9 - *Esenzioni e riduzioni*
- Art. 10 - *Esenzione per gli enti non commerciali*
- Art. 11 - *Le agevolazioni per i terreni*

## TITOLO IV - VERSAMENTI E DICHIARAZIONE

- Art. 12 - *Quota riservata allo Stato*
- Art. 13 - *Versamenti*
- Art. 14 - *Dichiarazione*
- Art. 15 - *Funzionario responsabile*

## TITOLO V - ACCERTAMENTO E RIMBORSI

- Art. 16 - *Accertamento dell'imposta*
- Art. 17 - *Accertamento con adesione*

## TITOLO VI - RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

- Art. 18 - *Riscossione coattiva*
- Art. 19 - *Rimborsi*
- Art. 20 - *Sanzioni*
- Art. 21 - *Ravvedimento*
- Art. 22 - *Interessi*
- Art. 23 - *Contenzioso*

## TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 24 - *Rinvio*
- Art. 25 - *Entrata in vigore*

# SCHEMA DI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "I.M.U."

## Art. 1

### **Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) in base alle disposizioni recate dall'art. 13 del [D.L. 6 dicembre 2011 n. 201](#), convertito con modificazioni dalla [Legge 22 dicembre 2011 n. 214](#), dagli artt. 8 e 9 del [D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23](#). La disciplina dell'IMU è integrata anche da alcune disposizioni del [D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504](#), laddove espressamente richiamate, nonché del [D.L. 2 marzo 2012, n. 16](#), convertito dalla [Legge 26 aprile 2012, n. 44](#) e dal [D.L. 31 agosto 2013, n. 102](#), convertito dalla Legge 8 ottobre 2013, n. 124.

2. L'IMU, ai sensi dell'art. 1, comma 639 della [Legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), è la componente di natura patrimoniale dell'imposta unica comunale (IUC), il cui presupposto è costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore.

3. Per tutto ciò che non viene espressamente disciplinato nel presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle norme statali di riferimento e nelle altre disposizioni di legge in materia compatibili.

## Art. 2

### **Presupposto dell'imposta**

1. Il presupposto dell'imposta è il possesso di qualunque immobile e dei terreni incolti, fatte salve le ipotesi di esenzione previste dalla legge. Ai fini dell'applicazione dell'IMU:

- a) *per fabbricato* si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- b) *per area fabbricabile* si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. La nozione di edificabilità è completata dall'art. 36, comma 2 del [D.L. n. 223/2006](#) in base al quale un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio secondo le determinazioni assunte nello strumento urbanistico generale anche se soltanto adottato dal comune, anche a prescindere dall'approvazione da parte della regione o di strumenti attuativi dello stesso.

Anche ai fini IMU sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'art. 9 del [D.Lgs. n. 504/1992](#), vale a dire i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed

all'allevamento di animali. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;

c) *per terreno agricolo* si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 del codice civile.

2. Dal 2014, sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9.

### **Art. 3**

#### ***Fabbricati rurali***

1. Ai fabbricati rurali a destinazione abitativa l'IMU si calcola facendo riferimento alle regole di determinazione della base imponibile di cui all'art. 5 del presente regolamento con l'applicazione delle aliquote stabilite nell'apposita delibera. Qualora i fabbricati rurali a destinazione abitativa siano adibiti ad abitazione principale si applicheranno le misure previste per tale tipologia di immobile .

2. Ai fini della definizione di fabbricati rurali strumentali si fa riferimento al disposto dell'art. 9, comma 3-*bis* del [D.L. n. 557/1993](#), il quale prevede che si riconosce carattere di ruralità ai fini IMU alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 2135 del codice civile e in particolare destinate:

- alla protezione delle piante;
- alla conservazione dei prodotti agricoli;
- alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
- all'allevamento e al ricovero degli animali;
- all'agriturismo;
- ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
- alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2 del [D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228](#);
- all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.

3. Dal 2014, sono esenti dall'imposta tutti i fabbrica rurali strumentali.

### **Art. 4**

#### ***Soggetti passivi***

1. I soggetti passivi dell'imposta sono i proprietari degli immobili di cui all'art. 2, comma 1 del presente regolamento, ovvero i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.

2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario.

4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.

5. Per gli immobili assegnati ad uno dei coniugi in caso di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, è soggetto passivo il coniuge assegnatario.

## **Art. 5**

### **Soggetto attivo**

1. Soggetto attivo dell'imposta è il comune relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo restando il divieto di doppia imposizione.

## **Art. 6**

### **Base imponibile**

1. La base imponibile dell'IMU è costituita dal valore degli immobili determinato facendo riferimento all'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del [D.Lgs. n. 504/1992](#), ed ai commi 4 e 5 dell'art. 13 del [D.L. n. 201/2011](#).

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:

- a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (Abitazioni e/o Residenze) e nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), con esclusione della categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati);
- b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (strutture di uso collettivo) e nelle categorie catastali C/3 (Laboratori per arti e mestieri), C/4 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi) e C/5 (Stabilimenti balneari e di acque curative);
- b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione);
- c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati);
- d. 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (categorie speciali a fine produttivo o terziario), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione);
- e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe).

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto ed individuati all'art. 5, comma 3 del [D.Lgs. n. 504/1992](#), la base imponibile

è determinata dal valore costituito dall'importo, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti determinati con decreto ministeriale.

**3.** *Per le aree fabbricabili* la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, facendo riferimento alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Al fine di evitare l'insorgenza di contenzioso, non si effettua l'accertamento di maggior valore imponibile se per la determinazione della base imponibile i contribuenti si attengono ai valori determinati periodicamente con propria delibera dalla Giunta Comunale.

**4.** *Per i terreni agricoli e per i terreni incolti*, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75.

**5.** *Per gli altri fabbricati non iscritti in catasto*, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, la base imponibile è il valore costituito con riferimento alla rendita dei fabbricati simili già iscritti.

## **Art. 7**

### ***Determinazione delle aliquote***

**1.** L'aliquota è determinata con deliberazione del Consiglio comunale sulla base della propria manovra di bilancio e tendo conto delle disposizioni dell'art. 13 del [D.L. n. 201/2011](#). L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76%. Tale aliquota con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del [D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446](#), può essere aumentata o diminuita sino a 0,3 punti percentuali. Tale manovra comporta che l'aliquota può oscillare tra un minimo di 0,46% fino ad un massimo di 1,06%.

**2.** L'aliquota di base può essere ridotta fino allo 0,4%, ad eccezione dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, nel caso di:

- immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del [Tuir](#), ovvero di quelli relativi ad imprese commerciali e di quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni;
- immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società;
- immobili locati.

**3.** L'aliquota di base non può essere ridotta sui fabbricati classificabili nel gruppo catastale D.

**4.** L'aliquota può essere ulteriormente ridotta per gli immobili per i quali i comuni possono ridurre l'aliquota fino allo 0,38.

**5.** Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard

dello 0,76%.

## **Art. 8**

### ***Abitazione principale e relative pertinenze***

**1.** Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Qualora i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

**2.** Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

**3.** Dal 2014, le abitazioni principali e relative pertinenze, sono esenti dall'imposta, fatta eccezione per quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9.

**4.** Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi o in parti uguali o proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Tale detrazione può essere aumentata con la delibera comunale con cui sono stabilite le aliquote. A seguito dell'aumento la detrazione può arrivare fino a concorrenza dell'importo dovuto per l'abitazione principale. In tal caso l'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione non può superare l'aliquota di base.

**5.** Per gli anni 2012 e 2013 oltre alla detrazione di cui al precedente comma spetta al contribuente una maggiorazione di 50 € per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400.

**6.** All'abitazione principale, quando soggetta all'imposta, si applica un'aliquota ridotta pari allo 0,4% che può essere ridotta fino allo 0,2% oppure può essere aumentata fino allo 0,6%.

**7.** La detrazione di cui al comma 4 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

8. È considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

9. È considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

## Art. 9

### ***Altre esenzioni e riduzioni***

1. Sono esenti dall'imposta, ai sensi dell'art. 9, comma 8 [D.Lgs. n. 23/2011](#), limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. Si applicano, inoltre, le esenzioni di cui all'art. 7, comma 1 del [D.Lgs. n. 504/1992](#), con particolare riferimento alle esenzioni, previste alle seguenti lettere della norma citata, per:

- a) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- b) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del [D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601](#), e successive modificazioni;
- c) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- d) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con [Legge 27 maggio 1929, n. 810](#);
- e) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- f) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della [Legge 27 dicembre 1977, n. 984](#);
- g) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera c) del [TUIR](#), approvato con [D.P.R. n. 917/1986](#), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica (dal 2014), didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della [Legge 20 maggio 1985, n. 222](#).

3. Ai sensi dell'art. 21 del [D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460](#), sono esenti dall'IMU gli immobili delle ONLUS.

4. Ai sensi del comma 86 dell'art. 1 della [Legge 28 dicembre 1995, n. 549](#), per gli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi, è applicabile l'esenzione

dall'IMU.

5. Ai sensi del comma 5 dell'art. 4 del [D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207](#), nei confronti delle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, è applicabile l'esenzione dall'IMU.

6. Ai sensi dell'art. 2 del [D.L. 31 agosto 2013, n. 102](#), dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

7. Dal 2014, sono esenti dall'imposta:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero della solidarietà sociale, con il Ministero delle politiche per la famiglia e con quello per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008;
- c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

8. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, la base imponibile è ridotta del 50%, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al [D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445](#), rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, la fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non deve essere superabile con interventi di manutenzione.

9. La base imponibile dell'IMU è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al [D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42](#).

10. Non è consentito effettuare il cumulo delle agevolazioni inerenti i fabbricati di interesse storico-artistico con quella di inagibilità/inabitabilità.

## **Art. 10**

### ***Esenzione per gli enti non commerciali***

1. L'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera i) del [D.Lgs. n.](#)



[504/1992](#), si applica a condizione che le attività indicate dalla norma stessa non abbiano esclusivamente natura commerciale.

**2.** Qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista (commerciale e non), l'esenzione si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o delle porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, commi 41, 42 e 43, del [D.L. n. 262/2006](#), che prevedono l'obbligo di revisione della qualificazione e quindi della rendita catastale mediante dichiarazione da parte dei contribuenti o, in mancanza, attribuzione da parte dell'Agenzia del Territorio. Le rendite catastali dichiarate o attribuite con tali modalità producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013.

Nel caso in cui non sia possibile procedere nel modo di cui al periodo precedente, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risultante da apposita dichiarazione dei contribuenti.

**3.** Ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale gli elementi rilevanti sono stati stabiliti nel [D.M. 19 novembre 2012, n. 200](#). Detto provvedimento individua i requisiti generali per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività istituzionali vale a dire divieto di distribuire gli utili e gli avanzi di gestione, obbligo di reinvestirli nelle medesime attività, obbligo di devolvere il patrimonio ad altri enti che svolgano attività analoghe.

**4.** Oltre ai requisiti indicati ve ne sono altri connessi alla tipologia di attività svolta. Per tutte le attività è prescritto che debbano essere svolte a titolo gratuito o dietro versamento di rette di importo simbolico o comunque tale da non integrare il requisito del carattere economico dell'attività, come definito dal diritto dell'Unione europea, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio o (per le attività assistenziali e sanitarie) della differenza rispetto ai corrispettivi medi previsti per attività analoghe svolte con modalità concorrenziale nello stesso ambito territoriale.

**5.** Per le attività didattiche, oltre ai requisiti visti, è anche necessario il carattere paritario rispetto a quelle pubbliche, sancito da un regolamento che garantisce la non discriminazione in fase di accettazione degli alunni e l'osservanza degli obblighi di accoglienza di alunni portatori di handicap, di applicazione della contrattazione collettiva al personale docente e non docente, di adeguatezza delle strutture agli standard previsti, di pubblicità del bilancio.

**6.** Per le attività ricettive è prevista l'accessibilità limitata ai destinatari propri delle attività istituzionali e la discontinuità nell'apertura; nonché relativamente alla ricettività sociale se è diretta a garantire l'esigenza di sistemazioni abitative anche temporanee per bisogni speciali o rivolta alle fasce deboli.

**7.** Ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale relativo agli immobili ad uso promiscuo, questo deve essere determinato con riferimento allo spazio, al numero dei soggetti nei confronti dei quali vengono svolte le attività con modalità commerciali ovvero non commerciali. Le percentuali si applicano alla rendita catastale dell'immobile in modo da ottenere la base imponibile da utilizzare ai fini della determinazione dell'IMU dovuta.

**8.** Ai fini del riconoscimento dell'esenzione gli enti non commerciali devono presentare un'apposita dichiarazione nella quale occorre indicare distintamente gli immobili per i quali è dovuta l'IMU, nonché quelli per i quali l'esenzione dall'IMU si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale degli stessi.

**9.** Gli enti commerciali entro il 31 dicembre 2012 devono aver adeguato, il proprio atto costitutivo o il proprio statuto alla nuova disciplina, recependovi i requisiti cui è subordinato il riconoscimento del carattere non commerciale delle attività svolte e quindi l'esenzione, totale o parziale, dall'IMU.

**10.** Le disposizioni relative al rapporto proporzionale degli immobili promiscui si applicano solo a partire dal 1° gennaio 2013, con la conseguenza che per, tali immobili, l'IMU per l'anno 2012 è dovuta per intero.

## **Art. 11**

### ***Agevolazioni per i terreni***

**1.** Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

**2.** Se il terreno è posseduto da due soggetti ma è condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione in discorso si applica a tutti i comproprietari.

**3.** I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e IAP, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

- a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
- b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
- c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

**4.** Nel caso in cui il coltivatore diretto o IAP, iscritto nella previdenza agricola, possiede e conduce più terreni, le riduzioni devono essere calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni e devono essere rapportate al periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni richieste dalla norma e alla quota di possesso. Tali agevolazioni devono applicarsi per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo.

Se il terreno agricolo è posseduto e condotto da tutti i soggetti passivi, il beneficio fiscale spetta ad ognuno di essi proporzionalmente alla relativa quota di proprietà dell'immobile.

Se i soggetti passivi non sono tutti conduttori del fondo, l'agevolazione si applica soltanto a coloro che possiedono i requisiti richiesti dalla norma e l'agevolazione deve essere ripartita proporzionalmente alle quote di

proprietà dei singoli soggetti passivi che coltivano il terreno, così come laddove il comproprietario che coltiva il fondo fosse uno soltanto di essi, a lui spetterebbe per intero l'agevolazione in questione.

A coloro che non conducono il fondo, invece, non spetta il beneficio fiscale in questione e, pertanto, l'IMU dovuta da questi ultimi deve essere calcolata seguendo le normali modalità di determinazione del tributo.

## **Art. 12**

### ***Quota riservata allo Stato***

1. A decorrere dall'anno di imposta 2013, è riservato allo Stato il solo gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento.

2. Le attività di accertamento e riscossione relative agli altri immobili ad uso pro-duttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

## **Art. 13**

### ***Versamenti***

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare purché persona fisica anche per conto degli altri. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.

3. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune ed allo Stato, per le quote di rispettiva competenza, in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre

4. Si considera regolare il versamento dell'imposta in acconto se effettuato entro la scadenza della prima rata e per un importo non inferiore all'imposta complessivamente dovuta per il periodo di possesso del primo semestre.

5. Non si fa luogo al versamento del tributo nel caso in cui l'imposta dovuta sia pari o inferiore ad € 10,00. Il limite previsto deve intendersi riferito all'ammontare complessivo del debito tributario.

6. L'imposta può essere corrisposta mediante F24 utilizzando i codici tributo stabiliti dall'Agenzia delle entrate oppure tramite bollettino postale.

7. Il modello di bollettino di conto corrente postale deve riportare obbligatoriamente il numero di conto corrente 1008857615, valido per tutti i Comuni italiani, e l'intestazione "Pagamento IMU". Il versamento dell'imposta può essere effettuato tramite servizio telematico gestito da Poste Italiane S.p.A. e, in tal caso, il contribuente riceve la conferma dell'avvenuto pagamento con le modalità previste per il Servizio di collegamento telematico. Nella compilazione del bollettino occorre tener presente quanto segue:

- il versamento dell'IMU deve essere effettuato distintamente per ogni

comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili;

- se nell'ambito dello stesso comune il contribuente possiede più immobili soggetti ad imposizione, il versamento li deve comprendere tutti;
- gli importi di ogni singolo rigo, indicati in corrispondenza delle varie tipologie di immobili, devono essere arrotondati all'euro per difetto, se la frazione è inferiore a €0,49, o, per eccesso, se superiore a detto importo;
- la somma di tali importi deve coincidere con quella totale del versamento;
- i dati anagrafici devono essere riferiti al contribuente e compilati in ogni loro parte;
- l'importo dell'IMU relativo all'abitazione principale deve essere indicato al netto della detrazione che va riportata nell'apposito campo del bollettino, senza arrotondamento, ma con gli eventuali decimali.

8. Per gli immobili degli enti non commerciali aventi un uso promiscuo, l'imposta è versata con le modalità di cui all'art. 1, comma 721 della Legge n. 147/2013.

## **Art. 14**

### ***Dichiarazione***

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui conseguano un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

3. Nel caso in cui più soggetti siano tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile, può essere presentata dichiarazione congiunta.

4. In caso di morte del contribuente l'art. 15 della [Legge n. 383/2001](#) prevede che la dichiarazione non va presentata da parte degli eredi o anche da uno solo di essi. Il termine per effettuare la dichiarazione, che risulti pendente alla morte del contribuente, è prorogato di sei mesi.

5. Le fattispecie per cui risulta obbligatoria la presentazione di tale dichiarazione possono essere così descritte:

a) gli immobili che godono di riduzioni d'imposta, e più specificatamente:

- i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
- i fabbricati di interesse storico o artistico;
- gli immobili per i quali il comune ha deliberato la riduzione dell'aliquota, ai sensi dell'art. 13, comma 9 del [D.L. n. 201/2011](#);
- i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, cosiddetti "beni merce";
- i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP);

b) tutte le variazioni che determinano una diversa quantificazione dell'imposta non reperibili da parte dei Comuni nella banca dati catastale,

ovvero:

- gli immobili oggetto di locazione finanziaria;
- gli immobili oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
- l'atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto avente a oggetto un'area fabbricabile;
- il terreno agricolo divenuto area fabbricabile;
- l'area divenuta fabbricabile a seguito di demolizione del fabbricato;
- gli immobili assegnati al socio della cooperativa edilizia divisa, in via provvisoria;
- gli immobili assegnati al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa;
- gli immobili concessi in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità, istituiti in attuazione dell'art. 93 del [D.P.R. n. 616/1977](#);
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del [D.P.R. n. 601/1973](#) (art. 7, comma 1, lett. c) del [D.Lgs. n. 504/1992](#);
- i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla [Legge n. 104/1992](#) (art. 7, comma 1, lett. g) del [D.Lgs. n. 504/1992](#);
- gli immobili che anno perso oppure acquistato durante l'anno di riferimento il diritto all'esenzione dell'IMU;
- i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, ovvero iscritti, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati;
- se è intervenuta una riunione di usufrutto, non dichiarata in catasto;
- se è intervenuta un'estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie;
- le parti comuni dell'edificio indicante nell'art. 1117, n. 2 del codice civile (locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune) se accatastate in via autonoma, come bene comune censibile;
- gli immobili oggetto di diritti di godimento a tempo parziale di cui al [D.Lgs. n. 427/1998](#) (multiproprietà);
- gli immobili posseduti, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da persone giuridicamente interessate da fusione, incorporazione o scissione;
- se si è verificato l'acquisto o la cessione di un diritto reale sull'immobile per effetto di legge;
- gli immobili in comproprietà tra coniugi, non separati legalmente, nel quale uno solo dei due dimora, mentre l'altro risiede e dimora in altro immobile nello stesso comune;
- tutti i casi in cui l'obbligo dichiarativo è espressamente previsto dalla legge (ad esempio, art. 2, comma 5-bis del D.L. 102/2013).

6. Gli enti non commerciali presentano un'apposita dichiarazione ai fini della precisa delimitazione dell'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera i)

del [D.Lgs. n. 504/1992](#), secondo le modalità previste dalla legge.

## **Art. 15**

### ***Funzionario responsabile***

1. A norma dell'art. 1, comma 692 della Legge n. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile della IUC, di cui l'IMU risulta uno dei componenti, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

## **Art. 16**

### ***Accertamento dell'imposta***

1. Il Comune effettua la rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli e dei parziali o ritardati versamenti, nonché l'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti e notifica al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

2. Gli avvisi di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che il suo contenuto essenziale non sia riportato nell'atto medesimo. Negli avvisi deve essere indicato l'ufficio al quale rivolgersi per ottenere informazioni in merito all'atto impositivo, del responsabile del procedimento, dell'organo al quale proporre un riesame dell'atto in autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale a cui è possibile ricorrere nonché il termine di sessanta giorni entro il quale è possibile effettuare il relativo.

3. La firma dell'avviso di accertamento può essere sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'art. 1 comma 87 della [Legge 28 dicembre 1995, n. 549](#).

4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

5. Nel caso di omesso pagamento dell'imposta il Comune provvede all'accertamento mediante avviso motivato, con l'individuazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi, da notificare al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.

6. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento i comuni possono invitare i contribuenti a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

7. Sulle somme dovute a titolo di imposta si applicano gli interessi

moratori nella misura del \_\_\_\_\_%, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

8. Non si fa luogo all'accertamento del tributo nel caso in cui l'imposta dovuta sia pari o inferiore ad € 10,00.

#### **Art. 17**

##### ***Accertamento con adesione***

1. Per una migliore gestione dell'attività di accertamento, l'istituto dell'accertamento con adesione è disciplinato con apposito regolamento comunale sulla base dei criteri stabiliti dal [D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218](#).

#### **Art. 18**

##### ***Riscossione coattiva***

1. Le somme accertate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento e salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente sulla base dell'ingiunzione prevista dal TU di cui al [regio decreto 14 aprile 1910, n. 639](#), che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del [D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602](#), in quanto compatibili.

#### **Art. 19**

##### ***Rimborsi***

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella misura stabilita dal regolamento generale delle entrate, con maturazione giornaliera e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

3. Non si fa luogo al rimborso del tributo nel caso in cui l'imposta dovuta sia pari o inferiore ad € 10,00.

4. Nel caso in cui i contribuenti abbiano versato allo Stato e al comune un importo non dovuto, l'amministrazione finanziaria stabilisce che venga effettuata l'istanza di rimborso soltanto al comune per entrambi gli importi non dovuti.

#### **Art. 20**

##### ***Sanzioni***

1. Per l'omesso versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato.

2. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% del tributo dovuto, con un minimo di euro 51,00.

3. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100% della maggiore imposta dovuta.

4. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti

sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51,00 a euro 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e di documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

5. Le sanzioni indicate nei commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

6. L'irrogazione delle sanzioni deve avvenire, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione, seguendo le disposizioni recate dagli artt. 16 e 17 del [D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472](#).

## **Art. 21**

### ***Ravvedimento***

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

- a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
- b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
- c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un ottavo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. L'importo delle sanzioni e degli interessi va aggiunto all'imposta da versare e sul modello F24 o sul bollettino bisogna barrare la casella "Ravvedimento".

3. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione del 30%, in aggiunta all'agevolazione di cui al comma 1, lettera a) dell'art. 13 del [D.Lgs. 472/1997](#), è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ogni giorno di ritardo. Pertanto, oltre agli interessi legali del 2,5% annuo, calcolati solo sull'imposta e in proporzione ai giorni di ritardo, ne risulta che se il contribuente effettua il pagamento dell'imposta nei 15 giorni dalla scadenza per ravvedersi dovrà pagare una sanzione pari a 1/10 di 1/15 del 30% per ogni giorno di ritardo. In sostanza, la sanzione da applicare sarà pari allo 0,2% per ogni giorno di



ritardo.

**Art. 22**  
***Interessi***

1. La misura degli interessi da applicare sia sugli accertamento sia sui rimborsi è previsto nel regolamento generale delle entrate.

**Art. 23**  
***Contenzioso***

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al [D.Lgs. n. 546/92](#) e successive modificazioni ed integrazioni.

2. il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'avviso di accertamento o di ogni altro atto da impugnare.

**Art. 24**  
***Rinvio***

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'IMU in base agli artt. 8 e 9 del [D.Lgs. 23/2011](#), all'art. 13 del [D.L. 201/2011](#), ed alla [Legge 27 luglio 2000, n. 212](#) recante lo Statuto dei diritti del contribuente.

**Art. 25**  
***Entrata in vigore***

1. Il presente regolamento entra in vigore **dal 01 gennaio 2014** e sarà pubblicato sul sito internet dell'ente all'indirizzo [www.comune.ladispoli.rm.gov.it](http://www.comune.ladispoli.rm.gov.it).

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 9	OGGETTO: Parere sulla proposta di <i>modifica al regolamento dell'imposta municipale propria (IMU)</i>
Data 14/05/2014	


L'anno 2014, il giorno 14 del mese di maggio, alle ore 15,30 l'organo di revisione economico finanziaria si è riunito alla presenza del Funzionario Responsabile Dott. Riccardo Rapalli per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale inerente *la modifica* del regolamento dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011, conv. in legge n. 214/2011;

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, conv. in legge n. 213/2012, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Esaminata la proposta di modifica del regolamento IMU, con la quale si prevede:

- le fattispecie assimilate all'abitazione principale;
- la disciplina dei fabbricati inagibili o inabitabili;
- l'importo minimo;
- la riscossione coattiva;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;



Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

Considerato, ai fini delle ripercussioni delle previsioni regolamentari sul bilancio di previsione, che tali disposizioni non creano squilibri finanziari all'Ente

**OSSERVATO**

in relazione alla congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni, quanto segue:

le disposizioni regolamentari sono congrue e attendibili.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente il regolamento IMU.


La seduta si è conclusa alle ore 17,00

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria

  
Dott. Maurizio Ferri

  
Dott. Mauro Cernesi

  
Dott. Bruno Pullo

**OGGETTO: Verifica presenza numero legale e comunicazioni**

**Presidente Loddo:** Buonasera a tutti. Invito i consiglieri a prendere posto. Un saluto ai consiglieri comunali presenti, all'amministrazione, agli assessori, al Sindaco, il pubblico presente in aula e quello che ci ascolta da casa per mezzo di Centro Mare Radio. Verifichiamo il numero legale e quindi chiedo al Segretario di eseguire l'appello gentilmente. Grazie.

*Il Segretario Generale, procede all'appello nominale dei presenti per verificare la regolarità dello svolgimento della seduta del Consiglio Comunale*

**Segretario:** Grazie Presidente. Paliotta presente, Agaro presente, Ascani presente, Ascutto assente, Cagiola presente, Cervo assente, Ciampa presente, Crimaldi presente, D'Alessio presente, Fagnoli presente, Fierli presente, Grando presente, Loddo presente, Palermo presente, Penge assente, Ruscito presente, Trani presente. La seduta è legale.

**Presidente Loddo:** Grazie Segretario. Il Sindaco ha delle comunicazioni, prego

**Sindaco Paliotta:** Grazie Presidente. volevo comunicare al consiglio che questa mattina c'è stata una riunione presso il poliambulatorio; c'erano i dirigenti della Asl, i dirigenti della Regione, i tecnici, perché sta entrando nella fase di progettazione esecutiva l'ipotesi della Casa della Salute. Si chiama così una possibilità di potenziare posti di primo intervento ed il poliambulatorio di Ladispoli, oppure laddove ci sono stati ospedali che sono stati chiusi, ritrasformare quello che era stato l'ospedale in un centro di assistenza intermedia tra il poliambulatorio e l'ospedale. La riunione è stata molto importante perché abbiamo avuto la conferma che la Regione Lazio finanzia la Asl, e quest'ultima dirigerà il finanziamento perché l'unica casa della salute che sorgerà nei distretti tra Cerveteri, Ladispoli e Civitavecchia, sarà a Ladispoli. In questo distretto ci sarà la casa della salute. Quindi questa mattina c'è stata la conferma del progetto e c'è un finanziamento di € 400.000,00. Questi soldi serviranno per ristrutturare una parte, non grandi cambiamenti, cambio di alcune attrezzature, rifacimento dei colori, le insegne, gli arredi nuovi per arrivare a un luogo che si aggiunge a quello che è il posto di primo intervento ed il poliambulatorio, e ci saranno 6 posti letto per la degenza breve. Quindi i posti in cui i medici di base di Ladispoli e Cerveteri potranno, dopo la visita ed alcune analisi, far sostare i pazienti che non necessitano del ricovero ospedaliero, ma quelli che restano in attesa per 12-24 ore. Faccio un esempio e parlo da medico. Nel momento in cui c'è il sospetto di una broncopolmonite in un soggetto che non ha altre patologie gravi e può anche non andare in ospedale, questo paziente potrà affrontare la degenza in un posto letto ed essere assistito da un medico ed un infermiere la notte. E poi il medico di base insieme al medico coordinatore decidono se il paziente può tornare a casa oppure dovrà recarsi in ospedale perché il quadro è più complicato. Questa sarà la quarta casa della salute nel Lazio. Quindi, la conferma del finanziamento, la conferma dell'avvio delle procedure. Si è ipotizzato un periodo che va da settembre a ottobre per arrivare ad avere tutta la struttura finita. Ed anche l'accordo con i medici di base, perché chiaramente tutto questo passa attraverso un accordo con i medici di base. Tra l'altro questo distretto dovrebbe essere tra i primi ad avere l'abolizione della ricetta cartacea, nel senso che la ricetta sarà fatta al pc inserendo il tesserino magnetico del paziente e quest'ultimo potrà andare in farmacia a ritirare i farmaci. Completo l'informazione. Nel tesserino del paziente sono caricabili tutti i dati, le analisi, le radiografie, la storia del paziente ed in qualsiasi posto andrà potrà risalirsi a tutta la storia clinica del paziente. Contestualmente informo che da ieri è funzionante la nuova

elisuperficie. Quello che era lo spazio della precedente, diventerà un parcheggio per gli utenti del poliambulatorio che aumenteranno. Presidente, se non ci sono interventi su questa comunicazione, l'amministrazione chiede 15 minuti di sospensione del consiglio comunale.

**Presidente Loddo:** Prego consigliere Cagiola.

**Consigliere Cagiola:** Grazie Presidente. buonasera al Sindaco, al consiglio comunale, agli assessori presenti ed al pubblico. Sindaco, volevo solo fare un breve intervento sulla sua comunicazione. Questa è una lieta notizia. Il percorso parte da molto lontano, già con la scorsa amministrazione noi ci eravamo confrontati su questa idea. La cosa che è lampante che passa nella mente di chi cerca di amministrare questo territorio è che è una buona cosa che un nuovo presidente che si insedia per la prima volta non distrugge ciò che è stato fatto prima ma sceglie di portarlo a compimento. Questo progetto partì con la vecchia giunta regionale che poi si è dimessa e comunque va nella direzione di creare ed efficientare gli ospedali intorno al raccordo anulare di Roma, e chiudere gli ospedali troppo generici che non andavano nello specifico nel curare la malattia ma fungevano da pronto soccorso più approfondito. Trasformandoli con l'idea della casa salute cosa vuol dire. Il paziente si rivolge ad un posto di primo intervento come la casa della salute, ha una diagnosi. Se il problema ha un problema specifico lo si porta direttamente nell'ospedale specializzato. La cosa è molto positiva. Sarà un impegno maggiore per i medici di base che perde la funzione strettamente ambulatoriale si mette a servizio anche del presidio territoriale. Prima quello che a me ed al consigliere Ruscito veniva in mente era solo una piccola valutazione. Tutto bene l'iter, tutto bene che i medici di base si mettano a disposizione. Però, sei posti letto su una Città ormai come Ladispoli, e poi c'è anche Cerveteri, sei posti letto sono veramente pochi. Però so, frequentando la Regione, che comunque c'è sempre la volontà di potenziare quel presidio medico; ecco forse anche la giustificazione di una nuova elisuperficie. Grazie per la comunicazione, e noi ci tenevamo come gruppo Realtà Nuova ad incrementare questo intervento perché la tematica della salute, sia a livello comunale che regionale ci sta molto a cuore. Grazie.

**Presidente Loddo:** Grazie consigliere Cagiola. Sindaco prego.

**Sindaco Paliotta:** Grazie. Per confermare anche la storia dell'iter di questo progetto che nasce dal lontano, effettivamente si parlava di 12 posti di degenza. È chiaro che con questi chiari di luna, con questi tagli, è meglio vedere il bicchiere mezzo pieno. È una vittoria perché è il quarto intervento di questo tipo da parte della Regione. E poi, lo dico a chi è più giovane, negli ultimi 30 anni, dalle tende del pronto soccorso estivo, pian piano lottando abbiamo guadagnato questa realtà. È chiaro che mettiamo un altro tassello. Certo, non è un ospedale però se guardiamo indietro e ricordiamo la tenda che fungeva da pronto soccorso abbiamo fatto passi in avanti. Spingeremo per quello e sappiamo che c'è la possibilità di un intervento di ampliamento strutturale. E se va bene il progetto, se collaborano i medici, allora i 6 posti a quel punto potranno diventare di più. Però con l'ottimismo che ci vuole in queste situazioni, consideriamo il bicchiere mezzo pieno.

**Presidente Loddo:** Grazie Sindaco. Prima di fare i 15 minuti di sospensione richiesti dall'amministrazione volevo porre una mozione d'ordine. I punti, così come elencati nella convocazione, non rispettano i lavori di oggi. Nel senso che ci sono alcuni punti che sono propedeutici. Quindi, chiedo al consiglio comunale di anticipare il punto che all'ordine del giorno è il numero 2: Imposta Unica Municipale – IUC – Modifica al Regolamento per l'applicazione

dell'Imposta Municipale Propria – IMU al primo posto. Il quarto punto diventa il secondo; il terzo rimane così; il primo diventa il quarto. Nessuna contrarietà quindi sospendiamo il consiglio comunale per quindici minuti. Grazie.

*Sospensione del consiglio comunale*

*Alla ripresa dopo la sospensione*

**OGGETTO: Imposta Unica Comunale – IUC – Modifica al Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria – IMU**

**Presidente Loddo:** Riprendiamo le attività del consiglio. Chiedo gentilmente al Segretario di fare l'appello. Grazie.

*Il Segretario Generale, procede all'appello nominale dei presenti per verificare la regolarità dello svolgimento della seduta del Consiglio Comunale*

**Segretario:** Grazie Presidente. Paliotta presente, Agaro presente, Ascani presente, Ascutto assente, Cagiola presente, Cervo assente, Ciampa presente, Crimaldi presente, D'Alessio presente, Fagnoli presente, Fierli presente, Grando presente, Loddo presente, Palermo presente, Penge assente, Ruscito presente, Trani presente. La seduta è legale.

**Presidente Loddo:** Grazie segretario. La parola al Sindaco che aveva chiesto la sospensione.

**Sindaco Paliotta:** Grazie Presidente. a parte le modifiche all'ordine del giorno, io faccio soltanto alcune considerazioni sul quadro generale. Diciamo che i Comuni italiani, per il quarto anno di seguito sono stati chiamati a studiare, capire l'applicazione di tasse nuove. Io penso che ormai anche gli italiani abbiamo perso il filo degli acronimi. Tares, Imu, Ici, Iuc che sarebbe imposta unica comunale. Comunque, diciamo che di fatto noi stiamo ragionando, come tutti gli altri 8000 comuni italiani, che ormai vivono soltanto di entrate di questo tipo e non ci sono più trasferimenti statali. Stiamo ragionando sul come poter far continuare i servizi comunali senza pesare troppo sui cittadini e come distribuire. Perché quest'anno poi per esempio è stato introdotto per la prima volta il principio che non paga soltanto il proprietario di casa un certo tipo di tassa, ma la paga anche il coinquilino. Quindi, a parte la sorpresa che ci sarà per l'inquilino, pensate a quanti conteggi diversi bisognerà fare da questo punto di vista, ed a quanti conteggi diversi sono stati costretti gli uffici comunali che fino a pochi minuti fa hanno fatto le simulazioni per capire l'applicazione di queste tariffe, quanto porteranno al bilancio comunale. Io voglio dire questo ai cittadini che ci ascoltano. Non è che questa sera il consiglio comunale deciderà qualcosa a piacere e poi cercherà di ottenere il massimo delle somme possibili. Il consiglio comunale avrà di fronte delle opzioni che i tecnici hanno elaborato e cercherà di gravare il meno possibile sui cittadini. Ma cercando sempre di raggiungere quelle somme che sono indispensabili per far continuare a stare aperte le scuole, la biblioteca e così via, tutti i servizi comunali. quindi, questo è lo sforzo che è stato fatto con grande impegno dagli uffici, dai consiglieri comunali di maggioranza e minoranza. Noi stasera voteremo un certo tipo di modulazione di queste imposte e vedremo i risultati che avranno a giugno e a luglio. Ci impegniamo a fare correzioni anche in corsa laddove possibile, dove valuteremo che le previsioni stanno andando troppo da una parte o dall'altra. Voglio dire anche, estrapolando un punto dalla discussione, che quando discuteremo sul far pagare o meno l'Imu sulla seconda casa che viene

però data in uso ad un familiare di secondo grado, la nostra intenzione era quella di andare in questa direzione, ma non sappiamo esattamente quantificare a tutt'oggi quanto comporterebbe di diminuzione delle entrate comunali. allora, l'obiettivo è di fare uno studio quest'anno, chiedere ai cittadini, in modo tale che, quando si prenderanno le prossime decisioni, quanto significherà in termini economici inserire questa facilitazione o meno. Detto questo, io ringrazio tutti coloro che hanno lavorato a queste ipotesi. Il responsabile del servizio finanziario Rapalli che stava elaborando i calcoli sta per arrivare perché è fondamentale che lui ci illustri le ipotesi.

**Presidente pro tempore Ruscito:** Intanto, possiamo aprire la discussione sul punto numero 1 così come modificato: Imposta Unica Comunale – Iuc – Modifica al Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria – Imu. In attesa del dottor Rapalli, il consigliere Trani quale presidente della commissione bilancio, introduce il punto.

**Consigliere Trani:** Buonasera a tutti. Oggi andremo ad approvare due regolamenti ed aliquote, Imu e Tarsi che poi, insieme alla Iuc ed alla Tari, rappresentano la nuova imposta comunale che si chiamerà Iuc. Noi in commissione bilancio abbiamo fatto un buon lavoro, abbiamo cercato di salvaguardare le fasce più deboli, ed abbiamo anche cercato di avere un occhio sulle attività imprenditoriali. Infatti, abbiamo diminuito alcune aliquote soprattutto sui fabbricati artigianali e commerciali, ed anche sui negozi. Anche se in maniera lieve, siamo riusciti comunque a trovare una piccola copertura per portare tutti i fabbricati D da 9 a 7.60. I C1 che sono i negozi, dal 10.60 al 10. E i laboratori artigianali che sono C3 dal 9 al 7.60. Le difficoltà sono molte, il bilancio comunale è purtroppo in difficoltà. Non abbiamo certezza di gettito. La Tasi è una imposta nuovissima. Quindi andiamo a deliberare al buio. Ed anche qui delibereremo delle aliquote con la speranza che possano rimanere tali. Tutto qui. Grazie.

**Presidente Loddo:** Grazie consigliere Trani. Chiedo gentilmente al dottor Rapalli di raggiungere il tavolo della presidenza per illustrare il punto. Nel frattempo, ci sono consiglieri che vogliono intervenire? Ha chiesto la parola il consigliere Ascani.

**Consigliere Ascani:** Buonasera a tutti. Volevo aggiungere due parole sul lavoro della commissione. Un lavoro che secondo noi è buono alla luce delle grandi difficoltà che ci sono da tutti i punti di vista ed a tutti i livelli. È una situazione di continua emergenza. Colpa dello Stato che cambia in continuazione le regole del gioco. Tuttavia in questo caso per l'aspetto tecnico sono particolarmente felice. Parlando di Tasi, che sarebbe un po' la sostituzione dell'Imu sulla prima casa, anche se tecnicamente differente, prevede un costo minore rispetto a quella precedente. Quindi dal punto di vista tecnico è una buona notizia l'aver cambiato questa tassa. Però, dal punto di vista funzionale non aiuta il fatto di continui cambiamenti che non ci permettono di cambiare e si mettono inoltre gli uffici tecnici in continua difficoltà. Questo lavoro fatto in emergenza, non aiuta noi politici a decidere nel migliore dei modi. È vero, abbiamo fatto un buon lavoro in questo contesto d'emergenza che ci ha fatto scegliere pochissimo. Perché ci siamo ritrovati quasi all'ultimo momento a dover trovare qualche idea in base agli obiettivi che abbiamo in mente. Se non avessimo avuto questa emergenza, avremmo potuto anche decidere ulteriori cose. In questo contesto sono felice di aver programmato, anche grazie alla collaborazione di tutte le forze di opposizione che in maniera responsabile hanno condiviso alcune idee. Tra queste, quella di andare incontro ad alcune attività commerciali e artigianali in modo particolare ad alcune attività strettamente legate ad un processo turistico, come le strutture ricettive. Si è cercato di dare una impronta su qualcosa che

comunque deve essere più organico e strutturato. Già oggi vorrei dire che, in previsione dell'altra tassa che è la Tari, iniziare da subito a fare un lavoro che ci permetta di avere qualche idea in più. C'è stata già l'occasione durante la commissione di accennare questo tema. Io spero di poter organizzare una nuova commissione al più presto per poter avere più tempo per programmare qualche idea, cercando di andare incontro alla mancanza di strutture ricettive che la Città soffre ormai da tempo; qualcosa che possa incentivare la trasformazione delle stesse case in strutture ricettive garantendo così qualche beneficio fiscale in più. Un invito alla programmazione ed alla discussione politica su questo tema come su tutti gli altri. Grazie.

**Presidente Loddo:** Grazie a lei consigliere Ascani. Prego consigliere Fagnoli.

**Consigliere Fagnoli:** Buonasera Presidente e buonasera a tutti. Ormai io credo che i comuni siano diventati recuperatori di credito o comunque esattori di un governo centrale. Noi abbiamo lavorato insieme ai nostri tecnici, siamo arrivati abbastanza lunghi non per colpa nostra. Io credo che il lavoro sia stato egregio. Alcuni ci hanno fatto notare che Fiumicino ad esempio, stava lavorando meglio di noi. Io i confronti li farei con i comuni simili al nostro. Ricordo che Fiumicino ha una manovra economica molto diversa dalla nostra. E non è il caso di fare esempi che non calzano. Io se dovessi fare qualche esempio andrei a vedere come si sono comportati i comuni simili al nostro, comuni con un reddito molto basso e realtà simili alla nostra. Condivido pienamente questo bilancio. Posso già dire che voterò favorevolmente. Ringrazio tutti i tecnici e tutti gli uffici che si sono prodigati in breve tempo a portare una soluzione credo accettabile. Volevo fare un piccolo appunto per poter lavorare già i prossimi anni a venire e per le prossime volte. Penso a tutte quelle persone anziane che vivono nelle RSA o comunque in case di cura che hanno la casa non in affitto, forse dovremmo gettare un occhio di riguardo nei loro confronti. Anche per quei padri che hanno due case e hanno dato la seconda residenza ai figli. Anche lì bisognerebbe gettare un occhio di riguardo. Questo ovviamente va portato sul tavolo tecnico, parlarne insieme ai nostri tecnici e vagliare le possibilità. Però le getto lì per le prossime volte a venire. Purtroppo questa volta meglio di questo non si poteva fare. Ringrazio ancora chi si è prodigato per far sì che questa sera siamo in grado di votare questo bilancio, e più di questo sinceramente questa volta non potevamo fare.

**Presidente Loddo:** Grazie consigliere Fagnoli. Prego consigliere Grandò.

**Consigliere Grandò:** Grazie Presidente. Buonasera a tutti. Non è facile stasera, almeno per me fare un intervento che possa essere completo sia dal punto di vista delle considerazioni politiche che tecniche su quello che andremo a votare. Faccio delle considerazioni generali su tutto quello che poi stasera discuteremo. Non è facile per due motivi. Prima di tutto chi ci governa dall'alto sembra che a noi cittadini ci debbano complicare la vita invece che semplificarcela. Siamo passati l'anno scorso con la Tares, la nuova tassa sui rifiuti, poi l'Imu che è stata la causa principale dello slittamento del bilancio di previsione, non solo nel nostro comune. Quest'anno è stato stravolto di nuovo tutto. Abbiamo una nuova tassa che si chiama Iuc, composta da Imu, Tasi e Tari. Stasera alle 19:00 abbiamo fatto la commissione bilancio per approfondire alcuni aspetti di questo nuovo modo di tassare i cittadini e sono emerse alcune criticità. Alcune cose sono state proposte da consiglieri di maggioranza che hanno fatto delle proposte parzialmente accettate e che vedremo in seguito. Sostanzialmente è stato stravolto il quadro generale. Si è passati con la Tasi dal 3,3 al 2,9x1000 con detrazioni che inizialmente erano previsto solo con uno scalino da € 500,00 di rendita in giù. Siamo passati ad una aliquota del 2,9 con delle detrazioni a scaglioni. Come tutti sapete, i documenti



dovrebbero essere depositati in segreteria almeno tre giorni prima del consiglio comunale, si studiano, si fanno delle analisi e delle proiezioni, si viene in consiglio e si fanno le proprie osservazioni. Per me stasera venire qui dopo aver studiato per qualche giorno queste cose, dopo essere stato in commissione ed essere convocato cinque minuti prima del consiglio comunale ad una riunione dove si fa la proposta di stravolgere tutto quello che è il quadro di questa nuova tassa, diventa difficile. Perdonatemi, ma per me stasera diventa difficile fare un intervento. Di cosa volete che parli? I dati che avevo ora sono totalmente diversi e quindi come si fa a dare un giudizio tecnico decente? Io almeno non ce la faccio. Sono felice se qualcun altro ha un quadro così chiaro da dirci esattamente cosa andiamo a votare. Io con molta umiltà vi dico che stasera purtroppo non ci riesco. Veramente, per la prima volta da quando siedo in consiglio comunale non so che dire. Vengo qui con una serie di cose, e cinque minuti prima del consiglio comunale il tutto viene stravolto. Questo non può essere il modo di lavorare di un consigliere comunale. Si va sempre peggiorando. Si arriva sempre a ridosso delle scadenze con la fretta e non c'è la possibilità di valutare altre strade. Chissà se con qualche giorno in più di tempo, l'amministrazione avrebbe potuto trovare una via migliore di questa. Stasera siamo passati da un gettito di € 4.600.000,00 all'ultimo che ci siamo detti qualche minuto fa di forse € 4.200.000,00 ma non si sa, non è sicuro. Non so come si possa pensare di fare delle delibere in questo modo. L'approssimazione più totale. In queste condizioni non mi trovo nella possibilità di votare nulla di quello che viene portato in consiglio comunale. Più di questo, in questo momento non so che dire e mi dispiace.

**Presidente pro tempore Ruscito:** Grazie consigliere Grando. Prego Sindaco.

**Sindaco Paliotta:** Grazie. Io nella premessa ho fatto presente che il voto di questa sera sarebbe stato complesso perché i meccanismi introdotti quest'anno sono nuovi. Però detto questo, comprendendo anche parte dell'intervento del consigliere Grando, le assemblee elettive, cominciando dal consiglio comunale fino ad andare in Parlamento, sono fatte anche di momenti di confronto, di emendamenti. Molte volte si dice che il governo arriva con una cosa, la mette lì, e poi pone la fiducia e non consente la discussione. Questa sera la discussione si sta iniziando, è stata fatta prima. E delle volte le modifiche sono il sale della democrazia. Poi, se questa fosse la tassa che si applica per il decimo anno di seguito ed improvvisamente viene cambiata io capirei. Ma questa è una tassa nuova ed è stato difficile per i tecnici nostri elaborarla, per noi capirla e quindi, è come se fosse un emendamento fatto in corso di una seduta parlamentare. Quante volte quelli della minoranza si lamentano per il fatto che si arriva alla fiducia e non si possono discorrere i cambiamenti. Prendiamoli come cambiamenti in una fase di discussione. Ripeto, con tutto il rispetto delle difficoltà di chi deve interpretare.

**Presidente pro tempore Ruscito:** Grazie Sindaco. Consigliere Cagiola.

**Consigliere Cagiola:** Grazie Presidente. sindaco, questa sera ci siamo dimenticati nei vari interventi di fare un appunto. L'appunto che va fatto, e i cittadini che ascoltano da casa questo lo devono recepire, è che da quando si è cominciato a lavorare in commissione bilancio, il presidente Trani è disposto a convocare tutte le commissioni che servono, qualcuno non viene e non si riesce a discutere i punti. Così gli emendamenti arrivano in ritardo. Qualcuno stasera ha detto, siamo arrivati allo sgocciolo. Se questo mezzo minuto prima serve per rivedere le aliquote e uscire con un dato che va a favore del cittadino, io vi dico che va bene e lo possiamo discutere anche direttamente qui. Questo stasera è successo. Quindi comunque l'apporto che è stato fatto, e che si poteva fare anche

in tempi diversi, stasera magari si è maturata una condizione dove tutti insieme abbiamo deciso che andava bene questo emendamento perché Sindaco, il messaggio che deve passare è questo. A chiunque dei consiglieri comunali presenti in questa aula e nelle commissioni, specie in questa fase della storia dell'economia italiana, da fastidio discutere di tasse. Questo noi lo dobbiamo sottolineare. Qui dentro non ci sono gli esattori o gli ufficiali giudiziari che guadagnano come qualcuno pensa € 4.000,00 al mese, viene qui e tassa perché fa i conti con le tasche piene da politico che prende un sacco di soldi. Qui c'è gente che viene in aula gratis perché il rimborso che noi prendiamo è da miseria, non ci paghiamo nemmeno le spese del telefono. Quindi, andiamo ad applicare ed a compilare un modello di tassa al quale noi non siamo immuni e le paghiamo come gli altri. E naturalmente ci stiamo mettendo il maggior cuore possibile per non pesare sulle tasche dei cittadini pur sapendo che è un periodo tremendo di austerità e che viviamo in prima persona. Questo è un punto fondamentale che deve passare perché altrimenti il consiglio comunale risulta come un organo distaccato. Quello che dobbiamo focalizzare è questo. Da un confronto, come ricordava anche il consigliere Ascani, sono emerse delle intuizioni, anche se all'ultimo secondo, valide. E facciamola lo stesso se ci porta ad una ripartizione migliore, se ci consente di pesare meno su alcune fasce di famiglie. Io sono in questi casi sempre disposto a discutere un emendamento anche alle tre di mattina. Ed apprezzo quando il Sindaco dice che la discussione è il sale della democrazia. A noi danno da compilare il problemino come a scuola, ci danno da tirar fuori il coniglio dal cilindro con dei margini impossibili. Noi non abbiamo grossi margini. Addirittura sembra che la gestione della cosa pubblica sia comunque commissariata ad un pool di tecnici che ci tirano il recinto nel quale noi dobbiamo tracciare il percorso interno. Questo il cittadino lo deve recepire. Noi stiamo cercando di fare le nozze con i funghi facendo mangiar bene i commensali. Questo è quello che il governo centrale e gli enti sovra comunali ci rilegano a fare. Concludo il mio primo intervento dicendo che tutto il consiglio comunale ha lavorato, e prendo anche l'intervento del consigliere Grandò giustamente ben posto quando chiede più qualità amministrativa. Però Presidente concludo dicendo che l'azione in consiglio comunale è un'azione di tutti i consiglieri di maggioranza e di opposizione nel cercare con i parametri forniti dallo Stato, di far pagare in maniera più equa e gentile possibile le famiglie che si vedono arrivare a casa il bollettino da pagare della nuova tassa. Come aveva sottolineato il consigliere Ascani, abbiamo lavorato sulla riduzione del contributo di fascia di alcune situazioni che noi riteniamo sensibili ed importanti nella nostra Città, come il settore turistico ricettivo, come lo sono i negozi; e cerchiamo sempre di agevolare quelle fasce di reddito, quelle famiglie che dalle rendite catastali che si evincono forse vivono in quattro – cinque in un vano, un vano e mezzo. E questo certo non ci dà una immagine fiorente di una cittadina ricca. Quindi ci troviamo sempre a fare i conti facendo un bilancio che qualcuno al governo ci sta facendo fare, noi stiamo gestendo la povertà. Con questo bilancio che si andrà a fare quest'anno, la Città riuscirà a malapena a coprire i servizi primari. Grazie.

**Presidente pro tempore Ruscito:** Grazie consigliere Cagiola. Prego consigliere Agaro.

**Consigliere Agaro:** Grazie Presidente e buonasera a tutti. Ho ascoltato l'intervento dell'ottimo consigliere Trani il quale metteva in luce le gravi difficoltà di bilancio che ha il comune di Ladispoli. Anche il fatto che la Tasi prevede delle aliquote che devono coprire un determinato gettito che è stato previsto in circa € 4.200.000,00. Infatti a noi è stata trasmessa una proposta di delibera che prevedeva un determinato gettito. E credo anche con il parere favorevole del revisore dei conti. Poi all'ultimo momento questo gettito è stato cambiato senza che ci sia un parere dei

revisore dei conti. E le aliquote sono state cambiate. Sono state portate dal 6x1000 all'8x1000 le aliquote sulle altre abitazioni; quindi anche sui negozi e sui capannoni che da un esame che ho fatto molto generico, e condivido quello che ha detto il consigliere Grando, non è che dalla complessità della situazione si è fatta chiarezza. Abbiamo la fortuna stasera di avere anche il funzionario Rapalli che ci potrebbe spiegare, anche perché ci sono cittadini che ci ascoltano e oggi stiamo deliberando il come mettere le mani nelle tasche dei cittadini in quanto gli stiamo chiedendo di pagare delle tasse. E sarebbe opportuno e doveroso che ai cittadini ed anche a noi stessi, visto la complessità, venisse spiegato. Quindi chiedo al presidente se è possibile fare illustrare meglio al funzionario Rapalli quello che stiamo votando, le aliquote che all'ultimo momento sono state cambiate per far sì che i nostri interventi ed i cittadini che ci ascoltano possano capire quello che stiamo votando; possano capire quello che andranno a pagare. Grazie.

**Presidente pro tempore Ruscito:** Grazie consigliere Agaro. Solo per precisare, solo nel punto successivo parleremo di aliquote. Anche se gli interventi sono stati fatti a pioggia su tutti e quattro i punti, di aliquote si parlerà sul secondo punto e sul quarto punto. Adesso, il primo ed il terzo sono i regolamenti che dovranno gestire le aliquote. Aveva chiesto la parola Trani.

**Consigliere Trani:** Presidente, volevo innanzitutto se possibile, riportare l'attenzione all'ordine del giorno, perché stiamo spaziando troppo, nel senso che adesso dovremmo andare ad approvare il regolamento Imu, regolamento Tasi e Tarsi. Comunque, per rispondere al consigliere Agaro, lei ha fatto una imprecisione. Il parere dei revisori interviene sul regolamento, non interviene sulle aliquote. Quindi noi, a parte che bisogna vedere se saranno modificate le aliquote, però il parere dei revisori è solamente sul regolamento, quindi le aliquote possono essere modificate dal consiglio comunale. Grazie.

**Presidente pro tempore Ruscito:** Consigliere Crimaldi prego.

**Consigliere Crimaldi:** Grazie e buonasera a tutti. Il mio intervento è molto veloce perché poi dobbiamo entrare nel merito delle delibere. Noi stasera andiamo a deliberare che cosa. Due imposte, la Tasi e l'Imu e poi successivamente la Tarsi. Il consiglio comunale quindi, l'ente comune sta ereditando tutte le leggi che lo Stato italiano vota in una maniera incomprensibile per chi non fa politica. Io invito i consiglieri a fare una statistica tra i conoscenti, gli amici, i compagni di lavoro per vedere se sanno che il 16 giugno si paga la cosiddetta Tasi. Quando si chiede questo, rispondono, ah ma perché l'Imu si paga ancora? Questa è la risposta che si sente dal 60-70% dei cittadini. Chi mi ha preceduto ha spiegato la difficoltà degli ultimi tempi per preparare le delibere di questa sera. Volevo solo ricordare, noi abbiamo dovuto aspettare ed è vero consigliere Grando che all'ultimo momento si possono fare dei cambiamenti. Tutti devono ricordare che noi abbiamo dovuto aspettare la cosiddetta legge Salva Roma, e se non passava questa legge, non potevamo iniziare ad applicare i regolamenti Tasi, Tarsi e Imu. È con il "Salva Roma" che sono stati inseriti questi decreti. Uno dei cambiamenti fondamentali con questa legge, è che per la prima volta devono pagare pure gli inquilini. È lì la difficoltà dell'ente comunale. Noi stiamo diventando esattori. Noi abbiamo cercato, io principalmente con tutta la commissione, con i tecnici Rapalli ed Arata abbiamo cercato di trovare una soluzione equa per i cittadini. Posso ribadire che fino alla rendita catastale di 250,00 euro, i cittadini di Ladispoli non pagheranno un euro di imposta. Coloro i quali hanno da 251 a 600,00 euro di rendita catastale, pagheranno lorde tra i 50 e i 60. Nel proseguo della discussione, sarò più preciso. Concludo qui per ora. Grazie.

**Presidente pro tempore Ruscito:** Grazie consigliere Crimaldi. Consigliere Fierli.

**Consigliere Fierli:** Grazie e buonasera a tutti. Ho sentito con interesse gli interventi di chi mi ha preceduto. A volte si entra nella politica dei tecnicismi e dei numeri. Io penso che siamo in una situazione difficile e i numeri a volte possono aiutarci a dare risultati positivi, ma alle volte sono delle regole ferme da rispettare. È chiaro che noi siamo l'ultimo anello di quello che è previsto per legge per queste imposte, tasse che mettono in difficoltà anche i bilanci di una città. Però io penso che dopo il lavoro fatto in commissione da tecnici ed anche da organi rappresentativi, si è data una ratio della efficienza dei numeri, una buona politica, far sopravvivere il bilancio e soprattutto di far vivere in positivo il bilancio del comune. Un gettito che fa fatica a tenere, così come è difficile mantenere numeri bassi per i cittadini. La cosa positiva che ho riscontrato è che si sono andati a toccare numeri positivi nei confronti delle realtà commerciali, delle realtà artigianali che sono l'anima sana di una prospettiva finanziaria ed economica del territorio. Altre cose sono state ribadite. Per esempio, le famiglie che possono avere la possibilità tutte di pagare. Una buona politica economica può essere data anche da numeri bassi per tutti. Quindi non numeri alti dove solo alcuni possono pagare, ma numeri bassi dove tutti possono pagare, contribuire al bilancio della città e quindi ai suoi servizi. Per ora mi fermo qua, non mi permetto di entrare nelle questioni tecniche anche perché il mio capogruppo ha seguito i lavori ed ha ben interpretato la volontà dell'amministrazione. grazie Presidente.

**Presidente pro tempore Ruscito:** Grazie consigliere Fierli. Prego consigliere D'Alessio.

**Consigliere D'Alessio:** Presidente, volevo dire solo questo. Sono momenti concitati anche perché bisogna votare dei punti sulle imposte comunali che sono logicamente delle tasse. Bisogna sottolineare solo questo. Chi ascolta un po' la televisione, saprà sicuramente che i comuni devono diventare sempre più autonomi sotto il profilo finanziario. Cosa significa. Esistono dei servizi, cosiddetti indivisibili, che ormai i comuni devono riuscire a portare avanti da soli. Questi sono la polizia locale, l'illuminazione, i servizi per la protezione civile, le strade e così via. E tutte queste cose vengono fuori solo dalle imposte comunali. ecco, ci troviamo di fronte ad una situazione, ad una inversione da qui a pochi anni della società che ha fatto in modo che anche nella pubblica amministrazione avvenisse un cambiamento sotto il profilo economico e del bilancio. A questo bisogna aggiungere che quando si applicano delle imposte ci sono sempre dei regolamenti e ci sono sempre dei parametri che vengono dati dallo Stato ma anche e soprattutto dalle esigenze politiche e sociali che il comune esprime. In questo cambiamento sociale di sistema, deliberare su imposte così importanti come la Tasi e l'Imu, dove all'interno bisogna pagare tutti i servizi indivisibili, il discorso diventa molto più approfondito per cercare di trovare la cosiddetta quadra. Ci sono momenti di inesperienza, dovuti anche ad un non continuo confronto. Io ringrazio il consigliere Crimaldi che ha rilevato alcune posizioni che il consiglio comunale sta accogliendo. Quindi nel momento in cui ci si accorge di non essere in linea, oppure di poter migliorare un prodotto grazie all'osservazione di un consigliere, il consiglio è abbastanza libero di poter nel corso dell'approvazione cambiare per migliorare queste imposte. Quindi, la votazione di questa sera comprende quattro punti importanti, che a livello tecnico sono stati spiegati già dal Sindaco e dal presidente della commissione bilancio. Ringrazio anche il consigliere Crimaldi che ha rilevato punti importanti. Dal punto di vista tecnico abbiamo cercato di dare le soluzioni migliori secondo noi. Teniamo conto anche del lavoro svolto dai tecnici che firmando si assumono la responsabilità di

questo prodotto. E per questo li ringraziamo. Su questi punti voglio solo aggiungere, che oltre al voto favorevole del PD, vogliamo sollecitare l'amministrazione che passi subito dopo ad approntare il discorso del bilancio consuntivo dell'anno precedente e preventivo per l'anno attuale. Il voto è favorevole con questo auspicio.

**Presidente pro tempore Ruscito:** Grazie consigliere D'Alessio. Prego consigliere Palermo.

**Consigliere Palermo:** Grazie e buonasera. Noi stasera ci troviamo qui a votare le nuove imposte. Per noi non è un momento facile per prendere queste decisioni così importanti, in questo particolare periodo di crisi. Quindi se all'ultimo momento ci sono state delle modifiche nelle delibere a favore dei cittadini, ben vengano anche se all'ultimo momento. Dobbiamo ringraziare principalmente i tecnici e i delegati che hanno lavorato alacremente insieme a noi della commissione. Tutti insieme abbiamo cercato di trovare una soluzione per non salassare ancora di più i nostri concittadini e noi stessi, perché anche noi paghiamo le tasse. Speriamo e siamo convinti di portare avanti questo lavoro che abbiamo fatto in commissione con tutti i commissari e consiglieri. Grazie.

**Presidente pro tempore Ruscito:** Grazie consigliere Palermo. Consigliere Grando.

**Consigliere Grando:** Grazie Presidente. Cercherò di rimanere nell'ordine del giorno. Ogni tanto ha anche ragione il consigliere Trani. A parte le battute, per rimanere nell'ordine dei lavori, questo punto riguarda la modifica al regolamento Imu. Avremo un nuovo regolamento in ragione della nuova tassa. Prima il Sindaco ha fatto un accenno a quello che sto per dire. Non sono state previste, almeno in questo momento, le comparazioni tra seconde case e potrebbero essere considerato come prime se date in comodato a un parente di primo grado. Le case che vengono date dai genitori ai figli. In questo caso, così come l'anno scorso, e ricordo che ci fu una richiesta da parte del consigliere Agaro di inserire questo emendamento sia per le seconde case date in comodato gratuito che per le famiglie che avevano al loro interno dei portatori di handicap. Questa cosa non è stata accettata l'anno scorso. Ricordo che anche l'anno scorso per problemi di tempo, perché non c'era il tempo per fare le dovute verifiche sul gettito. Era difficile l'anno scorso proporre queste cose e lo è stato ancora di più quest'anno. C'è da dire che, c'è stato un anno di tempo dall'approvazione del regolamento Imu ad oggi per fare un censimento, ma è evidente che questa cosa non è nell'interesse dell'amministrazione che in questo anno non ha fatto niente per capire meglio la situazione. Credo che su questo non ci sia possibilità di replica, altrimenti questa sera avremmo avuto un dato preciso e magari, avremmo avuto anche la possibilità di far pagare qualcosa in meno a chi dà ai propri figli una seconda casa e farla passare come prima; e già questo è un motivo per non votare questo regolamento. Per il resto volevo dire, magari dopo il Presidente deciderà sull'ordine dei lavori, che ho avuto modi di confrontarmi sia con il consigliere Agaro che con il consigliere Penge, che purtroppo questa sera non è presente per motivi di salute, sul quarto punto, le aliquote della Tasi, è stato detto che potrebbero esserci dei problemi per quanto riguarda quelle zone come l'Olmetto Monteroni in cui i cittadini devono pagare il costo complessivo dei servizi indivisibili pur non usufruendo della maggior parte degli stessi direttamente; basti pensare all'illuminazione, alle strade. Quindi noi, alla luce di questo, alla luce del fatto che la documentazione è stata stravolta, sono state cambiate le aliquote, alla luce del fatto che il dottor Rapalli ci ha detto di essere stato giorni a determinare le aliquote e non capiamo come si possa in cinque minuti prima del consiglio comunale cambiare tutte le aliquote e dare una stima approssimativa della nuova tassa. Crediamo che non sia accettabile accettare un metodi di lavoro di questo tipo, vediamo se il Presidente cambierà l'ordine

dei lavori, se mettere in votazione il punto subito o più tardi, chiediamo il rinvio del quarto punto sulla determinazione dell'aliquota Tasi. Grazie.

**Presidente pro tempore Ruscito:** Grazie consigliere Grando. Prego consigliere Trani.

**Consigliere Trani:** Qualche precisazione. Sicuramente l'amministrazione andrà sulla strada del comodato per le seconde case date ai familiari di secondo grado. Solamente che per fare questo, noi dovremmo attuare un censimento. Il problema è che non si può dire che questa amministrazione non ha fatto nulla. Ricordo che sono due anni che siamo in emergenza continua. Non per colpa dell'ente locale ma per colpa delle persone che vanno a legiferare e si inventano le imposte locali. Noi l'anno scorso abbiamo approvato il bilancio di previsione a metà dicembre. Abbiamo approvato i debiti fuori bilancio a metà dicembre. Non è che l'amministrazione non ha fatto nulla, ma non ha potuto fare nulla perché comunque era indirizzata su altre cose. Cercava di chiudere un bilancio di previsione con dei ricavi inesistenti; perché il governo non ci ha dato la possibilità di lavorare in tranquillità. Quest'anno credo ci sia la possibilità di inviare dei questionari. E credo che quest'anno l'amministrazione attraverso l'invio di questo questionario sarà in grado di diminuire l'Imu dal 10.60. tutto qui. Grazie.

**Presidente pro tempore Ruscito:** Per una precisazione il consigliere Grando, prego.

**Consigliere Grando:** Sì, solo perché sono stato chiamato in causa. Io non ho detto che in questi due anni l'amministrazione non ha fatto nulla ma non lo ha fatto in merito al censimento a cui facevamo riferimento entrambi. L'anno scorso è stata fatta la proposta dal consigliere Agaro ma non è stata accettata. Se fosse accaduto il contrario, magari oggi questa proposta sarebbe potuta passare, dico solo questo. Non mi permetterei mai di dire che l'amministrazione non ha lavorato. Grazie.

**Presidente Loddo:** Grazie consigliere Grando. Non ho altri interventi prenotati. Invito i consiglieri in Aula per procedere alla votazione di questo punto. Sottoponiamo al voto del consiglio la delibera avente ad oggetto: Imposta Unica Comunale – IUC – Modifica al Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria. Chi è favorevole? 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 favorevoli. Chi è contrario? 1,2, contrari. Chi si astiene? 2 astenuti. Il punto è approvato. Votiamo l'immediata esecutività? Chi è favorevole? 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 favorevoli. Chi è contrario? 1,2, contrari. Chi si astiene? 2 astenuti. Il punto è approvato.